

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n.191/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69253 del registro di segreteria, proposto da:

I. L., nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, cod. fisc. OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Antonino Salvatore Isgrò del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: studiolegaleisgro@pec.giuffre.it;

ricorrente

CONTRO

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G. Norrito e Francesco Gramuglia, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell'Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni

ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;

resistente

il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona del Ministro *pro – tempore,* costituito in proprio ex art. 158 c.g.c., elettivamente domiciliato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, con sede a Palermo in pizza Marina / Salita Intendenza n. 2;

resistente

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro – tempore*;

resistente contumace

Il 18 febbraio 2025, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, I. L. ha convenuto in giudizio l'INPS, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per ottenere il trattamento pensionistico privilegiato di sesta categoria, previa ascrivibilità a causa di servizio delle patologie "*gastrite, duodenite bulbare e disturbo post – traumatico da stress*", con la conseguente condanna degli Enti resistenti al versamento delle differenze sui ratei arretrati, con vittoria di spese e compensi.

A sostegno della domanda, ha riferito d'aver prestato servizio fin dal 1983 nel disciolto Corpo degli Agenti di Custodia e di essere stato costantemente sottoposto a stress lavorativo, dovuto non solo alle

responsabilità connesse alla funzione, ma anche ad una serie di vicende penali nelle quali era stato ingiustamente coinvolto, protrattesi per anni e conclusesi con l'assoluzione nel merito.

A causa di queste vicende, insorgeva una "*duodenite bulbare*", già correttamente ricondotta dall'Amministrazione a causa di servizio; dopo altri episodi traumatici (sospensione dal servizio e sottoposizione ad altro processo penale, risoltosi anche questo con esito positivo), si manifestavano sia una "*colite spastica*", che una "*spondiloartrosi lombare con riduzione L5 – S1 a lieve incidenza funzionale*", che venivano ascritte all'ottava categoria.

Subito dopo il rientro in servizio, a seguito dell'assoluzione in sede penale, il ricorrente si trovava però ad assistere ad un altro episodio traumatico, costituito dal suicidio per impiccagione di un detenuto, che ne aggravava le condizioni psichiche già compromesse. Gli veniva così diagnosticato un "*disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso*", trattato con antidepressivi.

Per queste ragioni, veniva giudicato come non idoneo al servizio (all. 16 al ric.) e veniva collocato a riposo per infermità (all. 20).

Ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, la patologia "*disturbo post – traumatico da stress*" non veniva però ritenuta ascrivibile a causa di servizio.

Il procedimento non veniva concluso, sicché solo a seguito di istanza di accesso agli atti egli veniva a conoscenza del parere contrario del Comitato (all. 35).

A parere del procuratore, gli atti dell'Amministrazione sarebbero del

tutto illegittimi, sia per vizi formali, sia per l'impossibilità di escludere che i fatti di servizio siano stati quantomeno concausa efficiente e determinante.

Pertanto, il difensore ha concluso per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie "*gastrite, duodenite bulbare e disturbo post – traumatico da stress*", con la conseguente condanna degli Enti resistenti al versamento delle differenze sui ratei arretrati, con vittoria di spese e compensi.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha dedotto che provvedimento di rigetto sarebbe basato sulle valutazioni medico – legali del Comitato di verifica, che atterrebbero alla sfera della discrezionalità tecnica e si tradurrebbero in un parere obbligatorio e vincolante, insuscettibile di sindacato da parte dell'amministrazione attiva. Inoltre, ha ribadito la correttezza del parere del Comitato, deducendo che le valutazioni tecniche sarebbero state operate tenendo conto di tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio, che avrebbero portato ad escludere la configurabilità di qualsivoglia nesso causale tra la patologia indicata in ricorso e i precedenti di servizio.

Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso, col favore delle spese di lite; in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che il parere costituirebbe un mero atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile e di per sé

inidoneo ad incidere sulla sfera giuridica dell'interessato.

Nel merito, ha ribadito la correttezza del parere, sottolineando l'impossibilità di configurare qualsivoglia nesso causale tra la patologia indicata in ricorso e i precedenti di servizio, tra i quali non risulterebbero annoverati fatti eccezionali.

Con ordinanza n. 18/2024, è stata disposta l'acquisizione del parere della Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, istituita presso questa Sezione giurisdizionale, trasmesso in data 18.6.2024.

All'udienza del 18 febbraio 2025, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda e per la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite, con distrazione; il rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha auspicato l'estromissione dal giudizio e, nel merito, la reiezione della domanda; il difensore dell'INPS si è riportato alle conclusioni già rassegnate in atti. Nessuno è comparso per il Ministero della Giustizia.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

D I R I T T O

In primo luogo, occorre dichiarare la contumacia del Ministero della Difesa, che non si è costituito in giudizio benché ritualmente citato,

In via pregiudiziale, occorre, altresì, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto il parere costituisce un mero atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile e di per sé inidoneo ad incidere sulla sfera giuridica dell'interessato.

In via preliminare di merito, dev'essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS, in quanto il provvedimento non era stato portato a conoscenza dell'interessato, sicché il termine non poteva decorrere. Infatti, solo a seguito di istanza di accesso agli atti (all. 34), il ricorrente è venuto a sapere che il disturbo post – traumatico da stress non era stato valutato come dipendente da causa di servizio (all. 35).

Nel merito, il ricorso ha ad oggetto il trattamento pensionistico privilegiato di sesta categoria, previa ascrivibilità a causa di servizio delle patologie "*gastrite, duodenite bulbare e disturbo post – traumatico da stress*", con la conseguente condanna degli Enti resistenti al versamento delle differenze sui ratei arretrati, con vittoria di spese e compensi. Nel ricorso, si lamenta anche l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione.

In via preliminare, occorre precisare che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, "*il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori, dal momento che si instaura con ricorso non ammissibile se non in quanto l'Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente, ovvero si sia formato il silenzio – rifiuto su un'istanza proposta dall'interessato (art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c.), non verte sulla legittimità del provvedimento/silenzio contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè la sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto*". Pertanto, "*l'attività del giudice contabile*" non è affatto "*preordinata all'annullamento*

degli atti viziati adottati dall'Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio, ma è incentrata sull'accertamento di tale diritto nell'ambito di un rapporto giuridico controverso", sicché si sostanzia "*in una cognizione piena sul rapporto*", ivi comprese "*tutte le questioni inerenti l'an e il quantum*", "*rimanendo esclusa ogni incidenza di eventuali vizi di legittimità degli atti amministrativi*". Ne consegue che "*non rileva in questa sede di per sé il silenzio serbato dall'Amministrazione previdenziale sulla domanda amministrativa*" di parte ricorrente, "*ma piuttosto va valutato se quest'ultima fosse effettivamente titolare del diritto vantato*" (così, *ex plurimis*, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 549/2022).

Nel merito, la domanda è fondata.

Com'è noto, il trattamento pensionistico privilegiato può essere concesso a condizione che i "fatti di servizio" siano stati la causa unica della menomazione dell'integrità psico – fisica, ovvero abbiano svolto un ruolo concausale nel suo decorso evolutivo (art. 64 DPR n. 1092 del 1973).

La previsione legislativa non introduce il criterio dell'equivalenza causale, ma riconosce, nel rispetto del principio della causalità adeguata, soltanto quelle concause che si presentino come efficienti e determinanti. Il servizio, pertanto, deve portare ad un *quid novi* e ad un *quid pluris* rispetto alle normali cause di insorgenza e di progressione dell'infermità e non soltanto costituirne l'occasione, soprattutto qualora vi sia una tendenziale sovrapponibilità dei fattori eziologici professionali con quelli della vita comune e/o di origine genetica.

L'onere della prova, a carico del ricorrente, può essere assolto secondo

le consuete regole civili (art. 2697 cod. civ.), in mancanza di norme che attribuiscano rilievo alle presunzioni.

Nel caso in esame, secondo il parere reso dalla Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, istituita presso questa Sezione giurisdizionale, pienamente condivisibile perché immune da vizi logici e giuridici e basato sull'analisi e sulla valutazione del servizio concretamente prestato, sussiste effettivamente il nesso di causalità tra i fatti di servizio e le patologie lamentate, se non altro sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto, se è vero che vi era già "*una predisposizione costituzionale psichica allo stato ansioso reattivo*", è anche vero che questo stato ansioso "*si è aggravato e si è cronicizzato a causa delle delicate e rischiose mansioni svolte dal ricorrente, a causa dell'inchiesta penale che lo coinvolse con un'assoluzione piena dopo diversi anni di sospensione dal servizio e a causa del grave evento traumatico che coinvolse un detenuto dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario soccorso dallo stesso I.*" (v. rel., pag. 4).

A seguito poi di un altro "*evento ad alto impatto emotivo (soccorso in occasione di un suicidio di un detenuto, avvenuto il 26.12.2003), dal gennaio 2004 fu in carico al Centro Salute Mentale di Milazzo ASP Messina, con la diagnosi di "sindrome post traumatica da stress*", sicché, "*evidentemente, tale sindrome si era sviluppata, a seguito dell'evento traumatico vissuto, su un preesistente stato ansioso reattivo*".

A ragione di tutti questi fattori stressori, anche la gastroduodenite è ascrivibile a causa di servizio, "in quanto il servizio prestato ha potuto ingenerare e/o aggravare (…) uno stato di stress psichico continuo,

con una conseguente azione lesiva sulle mucose gastro – intestinali" (*ibidem*, pag. 5).

Le infermità, per cumulo, sono ascrivibili alla sesta categoria della Tabella A, a vita (pag. 6).

Avverso la relazione, non sono state presentate specifiche osservazioni da parte dei resistenti.

Ne consegue che, in accoglimento della domanda, dev'essere dichiarato ed accertato che le patologie "*gastroduodenite cronica*" e "*disturbo post traumatico da stress*", ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, sono ascrivibili a causa di servizio e sono da ricondurre, per cumulo, alla sesta categoria della Tabella A annessa al DPR n. 915/78. Pertanto, il ricorrente ha diritto alla concessione dell'assegno pensionistico privilegiato in relazione alla sesta categoria, a far data dalla domanda amministrativa, con la conseguente condanna dell'INPS al pagamento delle differenze sui ratei arretrati.

Le somme, così riconosciute a titolo di pensione privilegiata, dovranno essere maggiorate degli interessi legali e, solo per l'ipotesi e per i periodi in cui l'indice di svalutazione vi dovesse essere superiore, anche della rivalutazione monetaria (v. Sezioni Riunite della Corte dei conti, sent. n. 6/2008/QM; *ex plurimis*, v. altresì SS.RR., sent. n. 10/2002/QM; Sez. III App., sent. n. 79/2015; Sez. II App., sent. n. 888/2017).

Le spese seguono la soccombenza.

In difetto di apposita notula, devono essere quantificate in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per

legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Le spese devono essere invece compensate tra il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (avuto riguardo all'omogeneità delle posizioni) e tra quest'ultimo e il ricorrente (avuto riguardo alla parziale fondatezza delle deduzioni del resistente, limitata all'eccezione preliminare ma non estesa al merito del giudizio).

Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno

essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

La non eccessiva semplicità della motivazione giustifica l'indicazione di un termine più lungo per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 167 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da I. L. contro l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, nonché contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi Ministri *pro – tempore*;

DICHIARA

il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

ACCOGLIE

il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che le patologie "*gastroduodenite cronica*" e "*disturbo post traumatico da stress*", ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, sono ascrivibili a causa di servizio e sono da ricondurre, per cumulo, alla sesta categoria della Tabella A annessa al DPR n. 915/78; dichiara che, pertanto, il ricorrente ha diritto alla concessione dell'assegno pensionistico privilegiato in relazione alla sesta categoria, a far data dalla domanda amministrativa; condanna l'INPS a rideterminare il trattamento pensionistico del ricorrente ed a versargli le differenze sui ratei

arretrati, maggiorate degli accessori come in parte motiva.

Condanna l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Ministero della Giustizia, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Compensa per il resto le spese di lite fra le parti.

Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via *web,* con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 18 febbraio 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

Depositato in segreteria nei modi di legge

Palermo, 26 giugno 2025

Pubblicata il 27 giugno 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione

del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi I. L. cod. fisc. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 27 giugno 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)